

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
(Provincia di Como)

REGOLAMENTO per l'attribuzione a soggetti in quiescenza
di somme per differenza cambio
(D.C.C. n. 9/2016 e D.C.C. n. 13/2016)

Art. 1 - Oggetto e potenziali beneficiari

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e condizioni di erogazione di somme a soggetti in quiescenza, che percepiscono la pensione in euro, al fine di mantenere invariata, sterilizzando gli effetti dell'oggettiva differenza cambio, la capacità di spesa in franchi svizzeri nel contesto geo-socio-economico elvetico in cui si colloca il Comune di Campione d'Italia.

2. Le somme erogate in virtù del presente Regolamento non costituiscono, in alcun caso, parte del trattamento di quiescenza, che resta quindi invariato e carico degli enti competenti, e possono essere concesse solo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

3. Il presente Regolamento può essere modificato integralmente, qualora diminuiscano le risorse disponibili del bilancio comunale. In tal caso le somme di cui al comma 1 continueranno ad essere erogate o saranno dovute solo nella misura che sarà eventualmente prevista dal Regolamento sempre nel rispetto delle risorse disponibili secondo quanto stabilito nel bilancio comunale. Lo stesso dicasi per quanto concerne le eventuali modifiche del Regolamento relative all'individuazione dei presupposti in base ai quali ne è consentita l'erogazione. In caso di revoca del Regolamento nessuna somma continuerà ad essere erogata e si procederà secondo quanto disposto dall'eventuale nuovo Regolamento.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 1. è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dal presente Regolamento alla data di presentazione della domanda e a quella di erogazione di ogni singola somma. Nel caso di ~~verrà~~verrà, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'attribuzione, sia in generale che particolare, l'Amministrazione Comunale non sarà in alcun caso tenuta ad erogare alcuna somma e potrà richiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate a soggetti privi o divenuti privi anche solo in parte di uno dei requisiti richiesti per beneficiare di tali somme.

5. L'erogazione della somme di cui al comma 1. è subordinata altresì all'accettazione del presente Regolamento da parte del richiedente e/o beneficiario.

Art. 2 – Ammontare delle somme

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale può corrispondere solo ai soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento una somma mensile pari a:

A) per i pensionati residenti in Campione d'Italia:

1. CHF. 1'000, in caso di pensione fino a 7'500 euro lordi;
2. CHF. 900, in caso di pensione compresa tra 7'501 e 15'000 euro lordi;
3. CHF. 800, in caso di pensione compresa tra 15'001 e 22'500 euro lordi;
4. CHF. 700, in caso di pensione compresa tra 22'501 e 30'000 euro lordi;
5. CHF. 600, in caso di pensione compresa tra 30'001 e 52'500 euro lordi;
6. CHF. 200, in caso di pensione compresa tra 52'501 e 67'500 euro lordi;
7. CHF. 100, in caso di pensione oltre 67'500 euro lordi.

B) per i pensionati iscritti nei registri AIRE di Campione d'Italia che siano residenti nei Comuni del Canton Ticino, già beneficiari alla data del 30 giugno 2015 di un sussidio ai sensi della deliberazione C.C. n. 36/2014:

1. CHF. 800, in caso di pensione fino a 7'500 euro lordi;
2. CHF. 700, in caso di pensione compresa tra 7'501 e 15'000 euro lordi;
3. CHF. 600, in caso di pensione compresa tra 15'001 e 22'500 euro lordi;
4. CHF. 500, in caso di pensione compresa tra 22'501 e 30'000 euro lordi;
5. CHF. 400, in caso di pensione compresa tra 30'001 e 52'500 euro lordi;
6. CHF. 100, in caso di pensione compresa tra 52'501 e 67'500 euro lordi;
7. CHF. 50, in caso di pensione oltre 67'500 euro lordi.

2. In caso di soggetti beneficiari di più trattamenti di quiescenza, lo scaglione di riferimento di cui al precedente punto è individuato sommando l'ammontare di tutti i trattamenti di quiescenza percepiti.

3. Le somme di cui al punto 1. sono erogate per 12 mensilità.

4. A decorrere dall'anno 2016, qualora il tasso di cambio medio annuale del franco svizzero rispetto all'euro si discosti dal cambio medio annuale dell'anno precedente di più dieci punti percentuali, in positivo o in negativo, la Giunta Comunale può determinare il nuovo ammontare (in aumento, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, o in diminuzione) delle somme previste al punto 1. in misura proporzionale alla variazione registrata. La deliberazione della Giunta Comunale verrà assunta, se del caso, entro il 15 febbraio di ogni anno e il nuovo ammontare avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in corso.

5. Inoltre la Giunta Comunale, qualora si verificano nel corso dello stesso esercizio

variazioni del tasso di cambio tra franco svizzero euro superiori ai dieci punti percentuali, può variare (in aumento o in diminuzione), anche in corso d'anno, l'ammontare delle somme di cui al punto 1. del presente articolo, ma ciò nella misura massima del 20 per cento, fermo restando il mantenimento degli equilibri di bilancio. Tale variazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello della deliberazione della Giunta Comunale e cesserà di avere effetto automaticamente nel caso di ristabilimento del tasso di cambio esistente prima della variazione di cui sopra.

Art. 3 – Requisiti soggettivi

1. I beneficiari delle somme di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono possedere alla data della presentazione della domanda e mantenere per tutta la durata del beneficio i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano:

- essere titolare di pensione erogata da istituti previdenziali italiani;

ovvero

- essere titolare di pensione svizzera riscossa per legge in euro presso un istituto bancario italiano ed aver maturato la propria pensione svolgendo un'attività lavorativa in Svizzera per almeno 20 anni. Coloro che erano già beneficiari del sussidio ai sensi della deliberazione C.C. n. 36/2014 dovranno attivare la modalità di riscossione, di cui al primo capoverso, entro il 30 giugno 2016;

b) essere cittadino comunitario e titolare di pensione erogata da istituti previdenziali italiani ed aver maturato la pensione svolgendo un'attività lavorativa in Campione d'Italia per almeno 20 anni;

In ognuno dei due casi sopra considerati soggetti beneficiari delle somme dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- 15 anni di residenza continuativa nel territorio del Comune di Campione d'Italia, attestata mediante iscrizione nel registro anagrafico;

ovvero

- 25 anni di residenza continuativa nel territorio del Comune di Campione d'Italia o in Svizzera, con almeno 10 di residenza nel territorio del Comune di Campione d'Italia, attestata mediante iscrizione nei relativi registri anagrafici, nonché almeno 15 anni continuativi di attività lavorativa svolta sul territorio del Comune di Campione d'Italia;

Inoltre i beneficiari dovranno avere e mantenere - con il proprio coniuge, se coniugati - nei Comuni di cui al precedente art. 2, una permanenza effettiva, intesa come continua e durevole presenza. Tale requisito di permanenza effettiva - la cui certa dimostrazione spetta al beneficiario - deve intendersi diverso ed aggiuntivo rispetto a quello della dimora abituale richiesta per l'iscrizione nel registro anagrafico dei residenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ma insufficiente per richiedere e percepire le somme di cui all'art. 1.

2. Il requisito temporale di 15 anni di residenza continuativa nel territorio del Comune di

Campione d'Italia non è richiesto ai beneficiari, di età inferiore a 15 anni che percepiscano la pensione di reversibilità.

3. Il requisito della permanenza effettiva intesa come continua e durevole presenza di cui al precedente punto 1. non è richiesto per ricoverati presso strutture protette e/o sanitario-assistenziali.

4. Ai fini della verifica del requisito della titolarità della pensione si fa riferimento al **mantenimento del diritto** in capo al soggetto titolare delle somme. Con riferimento al mese di decesso, le somme di cui all'art. 1 sono corrisposte solo se la pensione è stata pagata dall'Ente previdenziale competente prima dell'evento della morte.

5. Qualora il pensionato residente nel Comune di Campione d'Italia si trasferisca all'AIRE in qualsiasi momento, perde immediatamente il diritto ad ogni beneficio.

Art. 4 – Decorrenza

1. Le somme di cui all'art. 1 vengono concesse a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda purché il beneficiario risulti in possesso di tutti i necessari requisiti a tale data ed a quella di ogni singola erogazione mensile.

2. Il Responsabile del Servizio, previa comunicazione alla Giunta Comunale, adotta i relativi atti di concessione, modifica e/o sospensione e/o revoca della somma per differenza cambio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 – Pensioni di reversibilità

1. Nel caso di unica pensione di reversibilità corrisposta a più eredi, la somma erogabile è quella massima mensile corrisposta al "de cuius" ripartita tra agli eredi secondo le quote di pensione di reversibilità spettanti per legge. La corresponsione decorre dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Regolamento. A concorde richiesta degli eredi è consentita una diversa ripartizione.

Art. 6 - Controllo dei requisiti

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di attribuzione il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ed autenticata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso, per intero, di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi a cominciare da quello concernente la permanenza effettiva, intesa come continua e durevole presenza nel territorio.

2. Accertamenti e verifiche, a campione o su singole posizioni, attinenti ai requisiti soggettivi potranno essere attuati dall'ufficio competente in qualsiasi momento. In ogni caso verranno effettuati accertamenti e verifiche periodiche a campione sulla base di

indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

3. Il beneficiario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a comunicare immediatamente ogni variazione, anche solo parziale di uno solo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3. Tale comunicazione dovrà in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione, a pena di decadenza dal beneficio e fermo rimanendo l'obbligo a carico del beneficiario di restituire le somme indebitamente percepite.

Art. 7 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la domanda di attribuzione delle somme di cui l'art. 2 si intende presentata da parte dei soggetti già beneficiari del sussidio ai sensi e per gli effetti della deliberazione C.C. n. 36/2014, ad eccezione dei soggetti cui è stato revocato il beneficio per mancanza del requisito concernente la permanenza effettiva, intesa come continua e durevole presenza sul territorio o che abbiano espressamente rinunciato al medesimo a decorrere dall'anno 2015.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, formato da **n. 8** articoli, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.